

IV COMMISSIONE
“ATTIVITÀ PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE”

RISOLUZIONE N. 28

concernente

“PROPOSTA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA IN OCCASIONE DI SAGRE E FIERE”

approvata nella seduta del 22 gennaio 2015

Relatore: Consigliere Mauro PIAZZA

Trasmessa alla Presidenza del Consiglio il 22/01/2015

Pagine n. 5.

CODICE ATTO RIS/028

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 15.50
DEL 23.01.2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che:

- Regione Lombardia promuove misure che favoriscono la valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue diverse peculiarità;
- le manifestazioni a carattere temporaneo quali sagre, fiere e feste rappresentano un fenomeno molto diffuso; esse costituiscono un patrimonio di carattere sociale, storico, artistico, religioso, culturale ed enogastronomico quale testimonianza dei diversi territori, contribuendo contemporaneamente alla promozione turistica e allo sviluppo di attività ricreative, di volontariato e di economia locale;

Rilevato che:

- le manifestazioni a carattere temporaneo sono di frequente accompagnate da un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che, talvolta, può avere carattere prevalente, soprattutto in quei territori votati alla tradizione enogastronomica;
- la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), traccia gli indirizzi e le linee da seguire nel rispetto della libera concorrenza e delle regole del mercato e costituisce una normativa di riferimento nella disciplina regionale del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che:

- molte manifestazioni sono organizzate dagli enti locali, direttamente o indirettamente attraverso soggetti quali pro-loco, consorzi, associazioni di via ed altri;
- molte iniziative si legano a ricorrenze che risalgono a tradizioni consolidate nel tempo, in cui spesso vi si riconosce l'identità popolare locale;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, enogastronomico e associazionistico del territorio lombardo rappresentano una priorità per il governo regionale, anche al fine di supportare enti ed operatori nella crescita e nel consolidamento di iniziative ricorrenti;
- le feste e i momenti aggregativi, oggi in modo significativo, sono un importante strumento per rinsaldare i legami solidali, comunitari e di vicinato;

Considerato, inoltre, che:

- le manifestazioni a carattere temporaneo quali sagre, fiere e feste, devono rappresentare un'occasione di aggregazione e di socialità e non un modo surrettizio per realizzare una pura attività commerciale, svolta senza adempiere agli obblighi previsti dalle norme che regolano il commercio in sede fissa e ambulante e, dunque, operando di fatto in regime di concorrenza sleale;

- è necessario evitare che forme di somministrazione temporanea prive di qualsiasi connotazione sociale e volontaristica e di radicamento storico/territoriale siano lesive del commercio stabile (soggetto a rigide normative e a ricorrenti controlli);

Stabilito che:

- s'intende per manifestazione temporanea qualsiasi fiera, festa, sagra, festival o altra forma di riunione straordinaria di persone per la quale può anche essere assentita la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, per un periodo non superiore a quello della manifestazione per cui è stata concessa;

Impegna:

- la Giunta Regionale a proporre, entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione e sentiti i soggetti maggiormente rappresentativi d'interessi, modifiche normative finalizzate a:

a) definire indirizzi generali atti a:

1. evitare forme di concorrenza sleale, attuate in modo surrettizio e aggirando gli obblighi previsti dalla normativa, in riferimento alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere, previo confronto con i soggetti più rappresentativi coinvolti, tra cui ANCI, associazioni di categoria, CCIAA, Pro Loco, Associazioni dei consumatori;
2. favorire iniziative e manifestazioni temporanee quali a titolo esemplificativo:
 - sagre nelle quali la somministrazione di cibi e bevande ha prevalente finalità di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali del territorio, in considerazione del fatto che la nostra cultura del cibo è anche fonte di attrazione di flussi turistici, e non ha finalità meramente commerciali e di lucro;
 - feste, fiere, festival e momenti aggregativi per la promozione della socialità e l'aggregazione comunitaria, dove rinsaldare i legami solidali, comunitari e di vicinato, ove la somministrazione temporanea di alimenti e bevande abbia carattere accessorio e non esclusivo;
3. ove possibile, attrezzare l'evento per consentire l'accessibilità ai disabili;

b) prevedere l'obbligo della predisposizione di un regolamento comunale che:

1. definisca criteri atti a favorire iniziative e manifestazioni temporanee, con somministrazione di cibi e bevande, che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, attraverso la definizione di una programmazione e di una calendarizzazione degli eventi di concerto con gli enti attuatori delle manifestazioni, le associazioni di categoria, la CCIAA, gli enti territoriali coinvolti (Enti locali, ProLoco, ecc...);
2. disciplini che il calendario sia redatto entro il termine di ogni anno solare ed in esso siano indicati i soggetti organizzatori degli eventi e se sia prevista la modalità di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

3. preveda l'eventuale durata massima delle manifestazioni, anche suddividendo il territorio comunale in apposite aree omogenee;
 4. richiami il rispetto delle normative di sicurezza e igienico-sanitarie dovuto in casi di simili eventi e manifestazioni e permetta, proprio attraverso la calendarizzazione, adeguata e tempestiva verifica preventiva di tali normative;
 5. permetta un monitoraggio degli eventi da parte di Regione Lombardia, dando evidenza anno dopo anno degli scostamenti rispetto alla calendarizzazione prevista;
 6. definisca i termini di presentazione delle segnalazioni per lo svolgimento delle manifestazioni con congruo anticipo, allo scopo di permettere di effettuare le verifiche di competenza e di far conoscere con sufficiente anticipo la data dello svolgimento dell'evento;
 7. contempli misure atte a definire forme di coinvolgimento degli operatori e delle attività presenti sul territorio all'interno delle manifestazioni temporanee;
 8. preveda misure atte a limitare, per quanto possibile, eventi e iniziative al di fuori della calendarizzazione annuale, al fine di consentire agli operatori commerciali una corretta programmazione della loro attività;
 9. preveda la possibilità del divieto di somministrazione temporanea nei casi previsti dal comma 3, dell'articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 10. preveda adeguate sanzioni in caso di non rispetto delle normative di riferimento e/o del regolamento comunale di cui si richiede la predisposizione;
- c) costituire un registro comunale atto a contenere tutte le iniziative e manifestazioni temporanee derivanti dalla programmazione di un calendario annuale, che sia il più possibile completo di informazioni (ad es. tipologia, durata, soggetti attuatori e coinvolti);
- d) richiedere ai Comuni la pubblicazione, in un'area apposita del sito istituzionale sia regionale che comunale, delle programmazioni annuali degli eventi, anche al fine di promuovere e dare visibilità alle iniziative calendarizzate;
- e) prevedere la possibilità per i Comuni di inserire nel calendario annuale di cui al punto b) qualche giorno di intervallo tra manifestazioni susseguenti, anche al fine di tutela dell'ordine pubblico. In ogni caso l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande non può avere durata superiore a quella della manifestazione temporanea per cui è stata concessa;
- f) adottare una procedura autorizzativa semplificata, tenuto conto che il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, all'articolo 41 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività; che per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza;

- g) prevedere una disciplina in base alla quale, nelle zone sottoposte a tutela, l'attività temporanea in occasione di feste o sagre è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
- h) individuare criteri che permettono di definire una sagra “storica” quando la stessa rappresenta un momento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, enogastronomico, religioso e associazionistico del territorio lombardo, prevedendone un riconoscimento e favorendone lo svolgimento in termini temporali.